



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

Avviso pubblico per la selezione di docenti e assistenti amministrativi per la costituzione del Gruppo di supporto al PNRR – a.s. 2026-2027

ART. 1 – OGGETTO

1. L'articolo 47, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ha previsto la costituzione del Gruppo di supporto alle scuole per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). La norma è stata modificata dall'art. 19, comma 1, lett. a), del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, che ha stabilito in un totale di 70 il numero di docenti e assistenti amministrativi, ha esteso per l'anno scolastico 2026-2027 l'individuazione del relativo contingente da parte del Ministero dell'istruzione e del merito – Unità di missione per il PNRR e ha ricondotto le posizioni di comando all'Amministrazione centrale per la fase di conclusione delle azioni del PNRR.
2. In considerazione delle modifiche di cui al comma 1 e della scadenza della durata delle posizioni di comando così come stabilite dai precedenti Avvisi pubblici e dai decreti di collocamento fuori ruolo, con il presente Avviso è indetta una procedura selettiva pubblica mediante comparazione per titoli, esperienze professionali e colloquio, finalizzata a individuare, per l'anno scolastico 2026-2027, un numero di 70 docenti e assistenti amministrativi da porre in posizione di comando presso l'Amministrazione centrale.
3. I docenti e gli assistenti amministrativi in posizione di comando così individuati costituiscono il Gruppo di supporto alle scuole per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e sono assegnati presso gli Uffici dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione e del merito.
4. Il personale scolastico comandato assicura, unitamente alle *équipe* formative territoriali, un costante accompagnamento alle istituzioni scolastiche per l'attuazione degli investimenti del PNRR, e, in particolare, per lo svolgimento delle azioni di conclusione dei progetti, di verifica e controllo, di replicabilità e sostenibilità nel tempo delle buone pratiche, con il coordinamento funzionale dell'Unità di missione del PNRR.
5. All'esito della procedura di cui al presente Avviso sono definite due distinte graduatorie per le selezioni relative alle posizioni di comando presso il Ministero dell'istruzione e del merito, rispettivamente per docenti e assistenti amministrativi.

ART. 2 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

1. Alla presente procedura selettiva sono ammessi a partecipare i docenti e gli assistenti amministrativi di ruolo e in servizio, a tempo indeterminato, che abbiano superato il periodo di prova.
2. I candidati presentano la domanda di partecipazione alla presente procedura di selezione esclusivamente attraverso il portale "Istanze on-line", ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le istanze presentate con modalità diverse non saranno in alcun caso prese in considerazione.
3. Nella domanda di partecipazione il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
 - a) il cognome e il nome;



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

- b) la data, il luogo di nascita, la residenza (indirizzo, comune e codice di avviamento postale) e il codice fiscale;
 - c) di aver superato, con esito positivo, il periodo di prova;
 - d) la tipologia di selezione per la quale presenta la candidatura;
 - e) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni richieste;
 - f) di possedere i requisiti e i titoli previsti dal presente avviso. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione;
 - g) l'indirizzo, il numero telefonico, il recapito di posta elettronica ordinaria e/o certificata presso cui si chiede di ricevere le comunicazioni relative alla presente selezione. Il candidato si impegna a far conoscere tempestivamente qualsiasi variazione tramite il portale "Istanze on-line";
 - h) copia del documento di identità in corso di validità, che sarà altresì utilizzato per l'identificazione, in caso di ammissione al colloquio in videoconferenza;
 - i) se, nel caso in cui si tratti di persona con disabilità, abbia l'esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di essere assistita durante il colloquio in videoconferenza, indicando, in caso affermativo, l'ausilio necessario e le eventuali misure di privacy in relazione alla propria disabilità;
 - j) il consenso al trattamento dei dati personali per la presente procedura per le finalità e con le modalità di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, in attuazione del regolamento UE n. 2016/679.
4. Nella medesima domanda di partecipazione *on line* il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i titoli posseduti e le esperienze professionali documentate, di cui rispettivamente alla tabella B per i docenti e alla tabella C per gli assistenti amministrativi, allegata al presente avviso.
5. La presentazione della domanda di partecipazione al presente Avviso non è incompatibile con la presentazione di analoghe istanze per posizioni di comando presso altro Ufficio dell'Amministrazione centrale o periferica né con la collocazione in posizione di comando o di semiesonero quale componente delle *équipe* formative territoriali. Resta fermo che, in caso di collocamento in posizione utile ai fini del conferimento del comando, è necessario indicare la posizione prescelta.
6. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva vengono autocertificati tramite le dichiarazioni rese dai partecipanti in occasione della compilazione della domanda stessa. Tali requisiti e condizioni devono essere posseduti entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura selettiva. In qualsiasi momento l'Amministrazione può procedere a controlli, anche a campione, sulla veridicità della documentazione esibita, nonché sulle eventuali dichiarazioni sostitutive rese dai partecipanti.
7. I dati riportati dal candidato nella domanda assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Vigono, al riguardo, le disposizioni di cui all'art. 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica che prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per il candidato che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.
8. La data di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non consentirà più l'accesso. Il sistema informatico rilascia il numero identificativo e la ricevuta di avvenuta



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

iscrizione alla selezione che il candidato deve stampare e presentare all'atto dell'identificazione il giorno dell'eventuale colloquio in videoconferenza.

9. I candidati sono ammessi alla selezione con riserva di successivo accertamento del possesso dei requisiti di ammissione e dei titoli. In caso di carenza degli stessi, il Ministero dell'istruzione e del merito dispone l'esclusione immediata dei candidati in qualsiasi momento della procedura selettiva, anche a seguito dell'eventuale posizionamento utile in graduatoria. L'esclusione è disposta con provvedimento motivato di cui è data comunicazione agli interessati.
10. L'esclusione dalla selezione è disposta, in qualunque momento, per difetto dei requisiti o per intempestività della domanda o di documenti la cui presentazione sia richiesta a pena di decadenza.
11. Il Ministero dell'istruzione e del merito non è responsabile delle mancate comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio indirizzo di posta elettronica oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo di posta elettronica rispetto a quello indicato nella domanda di partecipazione, nonché in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

ART. 3 – TERMINE PER INOLTRO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

1. Le domande di partecipazione del personale interessato devono essere presentate, a partire dalle ore **12.00** del giorno **9 luglio 2026** ed **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 20 luglio 2026**, unicamente tramite il sistema informativo POLIS Istanze *on line*, utilizzando il modello previsto. Si precisa che non saranno prese in considerazione le domande che dovessero pervenire in altre modalità e oltre il suddetto termine di scadenza.
2. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato caricamento delle domande derivante da eventuali disguidi o ritardi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

ART. 4 – REQUISITI RICHIESTI

1. I candidati devono dimostrare ottima conoscenza delle misure previste nel settore dell'istruzione all'interno del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del relativo quadro di riferimento europeo, nonché, in considerazione della fase ormai conclusiva del PNRR, dei risultati già conseguiti, delle fasi e delle procedure amministrative di gestione e conclusione degli interventi, possedere specifiche competenze nella realizzazione, monitoraggio, analisi, valutazione, rendicontazione e controllo di progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sulla base di servizi e attività effettivamente svolti, al fine di fornire accompagnamento alle scuole, aver maturato e svolto significative esperienze nel settore dell'innovazione didattica e digitale e degli ambienti di apprendimento innovativi delle scuole, nel supporto amministrativo e organizzativo alle istituzioni scolastiche nell'ambito del PNRR, nello svolgimento di azioni di informazione, attuazione, verifica, rendicontazione, controllo, valutazione dei progetti PNRR.

ART. 5 – CRITERI DI VALUTAZIONE

1. La valutazione dei candidati per entrambe le selezioni è effettuata da una o più commissioni appositamente costituite, attraverso la valutazione di:
 - titoli culturali e scientifici: max 25 punti;
 - esperienze professionali: max 25 punti;
 - colloquio tecnico-motivazionale sulla base dei requisiti richiesti dall'art. 4: max 50 punti.
2. La commissione di valutazione attribuisce un punteggio complessivo massimo di 100 punti



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

suddivisi secondo quanto previsto rispettivamente dalla tabella A per i docenti e dalla tabella B per gli assistenti amministrativi, allegate al presente avviso, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, redigendo due distinte graduatorie, una per i docenti e una per gli assistenti amministrativi.

ART. 6 – COLLOQUIO

1. Per la selezione dei docenti e degli assistenti amministrativi in posizione di comando è ammesso a sostenere il colloquio tecnico-motivazionale un numero di docenti e assistenti amministrativi pari al doppio dei posti disponibili sulla base del più alto punteggio conseguito sulla base di un unico elenco per entrambi i profili, fatti salvi eventuali candidati che abbiano conseguito punteggi pari merito.
2. I docenti e gli assistenti amministrativi, che abbiano validamente presentato la propria candidatura entro i termini previsti dall'avviso e che abbiano concorso per la posizione di comando presso il Ministero dell'istruzione e dell'istruzione, potranno verificare, dopo l'attribuzione dei punteggi da parte della commissione, l'esito della fase di valutazione dei titoli e delle esperienze, esclusivamente accedendo al portale "Istanze *on line*", inserendo le proprie credenziali di accesso e selezionando l'istanza di cui al presente avviso. Ciascun candidato visualizzerà il punteggio conseguito, la posizione nella graduatoria e, in caso di ammissione al colloquio, la data e l'orario di svolgimento del colloquio nonché il *link* per il collegamento tramite sistema di videoconferenza. La pubblicazione di tali dati sul portale "Istanze *on line*" ha valore di notifica a tutti gli effetti.
3. Il colloquio si svolgerà in modalità di videoconferenza tramite apposita piattaforma. Le modalità tecniche di svolgimento dell'esame saranno rese visibili ai candidati sul portale "Istanze *on line*", secondo la procedura indicata al comma 2.
4. La presentazione della candidatura ai sensi del presente avviso implica l'accettazione delle modalità per lo svolgimento del colloquio in videoconferenza.
5. Ogni candidato nella data e nell'ora in cui inizia il colloquio in videoconferenza dovrà trovarsi in una stanza senza altre persone, dotandosi, a proprio carico, delle necessarie attrezzature digitali per il collegamento in videoconferenza (computer, microfono e videocamera) e dell'adeguata connettività a Internet, nonché del documento di identità, che deve essere il medesimo documento allegato in sede di candidatura.
6. Durante il colloquio, il candidato dovrà tenere sempre accesa la videocamera senza uso di sfondi virtuali; è fatto divieto al candidato di utilizzare durante il colloquio cuffie, auricolari, telefono fisso o mobile.
7. Il Ministero dell'istruzione e del merito non è responsabile di eventuali problematiche tecniche o di connettività, che impediscano al candidato di poter svolgere il colloquio in videoconferenza.
8. I candidati ammessi al colloquio con riserva di accertamento dei requisiti richiesti dal presente avviso provvedono a caricare il *curriculum vitae* in formato europeo e la documentazione attestante il possesso dei titoli dichiarati in sede di candidatura sul portale "Istanze *on line*", riaccedendo all'istanza di candidatura, almeno 3 giorni prima dell'inizio del colloquio stesso.
9. La mancata presentazione o partecipazione al colloquio in videoconferenza sarà considerata rinuncia alla partecipazione alla selezione qualunque sia la causa.
10. Qualora le commissioni rilevino, durante il colloquio, condotte in violazione delle vigenti normative e delle disposizioni contenute nel presente avviso, poste in essere da un candidato, la stessa può procedere ad annullare il colloquio e ad attribuire il punteggio minimo previsto.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

11. È fatto divieto a chiunque di registrare, per intero o in parte, con strumenti di qualsiasi tipologia, l'audio, il video o l'immagine della seduta a distanza e di diffondere dati o informazioni ottenuti in virtù di tale accesso. I comportamenti non conformi a quanto prescritto saranno perseguiti in termini di legge.

ART. 7 – COMPOSIZIONE E COMPITI DELLE COMMISSIONI. CONDIZIONI OSTATIVE ALL'INCARICO DI PRESIDENTE E COMPONENTE DI COMMISSIONE

1. È costituita una commissione di valutazione per le candidature alle posizioni di comando per docenti presso il Ministero dell'istruzione e del merito – Unità di missione per il PNRR.
2. La commissione di valutazione, composta da tre membri, è nominata con apposito decreto del direttore dell'Unità di missione del PNRR. I componenti delle commissioni sono individuati tra coloro che siano in possesso dei requisiti prescritti nel presente articolo.
3. La commissione di valutazione per la presente selezione pubblica può essere composta da dirigenti amministrativi e funzionari del Ministero dell'istruzione e del merito, ovvero da professori o ricercatori universitari, dirigenti tecnici, dirigenti scolastici, docenti.
4. Alla commissione è assegnato un segretario.
5. La commissione, sulla base delle valutazioni di cui all'art. 5, procede a redigere le graduatorie di cui all'art. 8.
6. Il provvedimento di nomina della commissione può indicare anche i componenti supplenti, scelti secondo i medesimi requisiti previsti dal presente articolo.
7. La commissione può validamente riunirsi anche con sistemi di videoconferenza, secondo le modalità previste dal decreto di nomina.
8. Ai membri della commissione, ordinari e supplenti, e al segretario non spettano compensi, gettoni o indennità di presenza né rimborsi spese comunque denominati.
9. Alla sostituzione del presidente e dei componenti la commissione, rinunciatari o decaduti dalla nomina, si provvede con analogo decreto.
10. Il presidente e i componenti della commissione giudicatrice devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali:
 - a) non devono aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso;
 - b) non avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi dell'articolo 55 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro (per i dirigenti scolastici, i dirigenti tecnici e i docenti), e del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (per i professori e i ricercatori universitari);
 - c) non essere incorsi in alcuna delle sanzioni disciplinari previste dai codici disciplinari dei rispettivi ordinamenti;
 - d) non essere stati collocati a riposo da più di tre anni e, se in quiescenza, non aver superato il settantesimo anno di età alla data di indizione della presente procedura selettiva;
 - e) a partire da un anno precedente alla data di indizione della presente procedura, non essere componente dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, non ricoprire carriere o incarichi politici e non essere rappresentanti sindacali, ivi comprese le Rappresentanze sindacali unitarie, o designati dalle confederazioni e organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
 - f) non avere relazioni di parentela, affinità entro il quarto grado o abituale convivenza con uno o più candidati.
11. Il decreto con il quale è costituita la commissione è pubblicato sul sito *internet* del Ministero dell'istruzione e del merito.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

ART. 8 – GRADUATORIE

1. Le graduatorie, relative alle selezioni per posizioni di comando distinte per docenti e assistenti amministrativi, sono approvate con apposito decreto del direttore dell'Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
2. Le graduatorie di cui al comma 1 hanno validità per l'anno scolastico 2026-2027.
3. Le graduatorie sono redatte sulla base della somma dei punteggi riportati nella valutazione dei titoli, delle esperienze e del colloquio.
4. Il punteggio minimo per il superamento dell'intera selezione, dato dalla somma dei punti per la valutazione dei titoli, delle esperienze professionali e del colloquio, deve essere pari ad almeno 42 punti. In caso di parità di punteggio, precede il candidato più giovane per età.
5. Conseguono il comando i candidati che si collocano in una posizione utile in relazione al numero dei posti disponibili, che abbiano comunque riportato un punteggio complessivo, calcolato in base a quanto previsto dal comma 4, pari o superiore a 42 punti. La rinuncia al comando comporta la decadenza dalla relativa graduatoria.
6. In caso di eventuale incremento del contingente per il Gruppo di supporto al PNRR, ovvero in caso di rinunce, si potrà procedere allo scorrimento delle graduatorie.
7. Nel caso in cui, per carenza di candidature o di candidati idonei, non sia possibile coprire uno o più posti previsti, il Ministero dell'istruzione e del merito può attingere per il conferimento del comando alla graduatoria in cui vi siano altri candidati idonei. Nel caso in cui le graduatorie siano comunque esaurite e residuino dei posti ancora da assegnare, il Ministero dell'istruzione e del merito può espletare una nuova procedura selettiva.

ART. 9 – INQUADRAMENTO, TRATTAMENTO E FORMAZIONE

1. I docenti e gli assistenti amministrativi selezionati per la posizione di comando sono assegnati agli uffici dell'Amministrazione centrale di Roma, su disposizione del Direttore e Coordinatore dell'Unità di missione per il PNRR, per la costituzione del Gruppo di supporto al PNRR e per lo svolgimento di azioni accompagnamento alle istituzioni scolastiche per l'attuazione degli investimenti del PNRR, e, in particolare, per lo svolgimento delle azioni di conclusione dei progetti, di verifica e controllo, di replicabilità e sostenibilità nel tempo delle buone pratiche, con il coordinamento funzionale dell'Unità di missione del PNRR, per l'anno scolastico 2026-2027.
2. L'attività svolta nel Gruppo di supporto al PNRR per le finalità di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del presente decreto è valida a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola.
3. Il personale docente e amministrativo in posizione di comando è assegnato presso gli uffici della sede centrale del Ministero dell'istruzione e del merito di Roma. Non è previsto lo svolgimento del servizio ad orario parziale. Si specifica che, in caso di assegnazione dell'incarico, continuerà ad essere corrisposta la retribuzione in godimento secondo le vigenti disposizioni contrattuali di riferimento.
4. L'incarico di docente e assistente amministrativo in posizione di comando è incompatibile con la contemporanea fruizione di distacchi, comandi o altri incarichi, conferiti da istituzioni scolastiche e altri soggetti, a qualsiasi titolo, per attività finanziate nell'ambito delle linee di investimento per l'istruzione previste nel PNRR.
5. Per la sostituzione del personale docente utilizzato presso il Gruppo di supporto al PNRR, si provvede con supplenze fino al termine delle attività didattiche da conferire per la durata del comando ai sensi dell'articolo 47, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, come modificato dall'art. 19, comma 1,



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

lettera c), del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50.

ART. 10 – ATTIVITÀ

1. I docenti e gli assistenti amministrativi individuati con la selezione in posizione di comando operano presso la sede di servizio dell'Amministrazione centrale di Roma.
2. Le attività e le azioni affidate al Gruppo territoriale di supporto al PNRR sono coordinate e monitorate dall'Unità di missione del PNRR presso il Ministero dell'istruzione e del merito.
3. Ai docenti e agli assistenti amministrativi costituenti il Gruppo di supporto al PNRR sono affidati i compiti di:
 - a) sostegno e accompagnamento alle istituzioni scolastiche per la realizzazione, il monitoraggio, l'analisi, la valutazione, la rendicontazione e il controllo di progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche in relazione agli aspetti infrastrutturali, didattici, amministrativi e contabili;
 - b) svolgimento di attività di informazione, attuazione, analisi, verifica, rendicontazione, controllo, valutazione dei progetti PNRR, finalizzate, in particolare, al supporto delle azioni di conclusione dei progetti, di verifica e controllo, di replicabilità e sostenibilità nel tempo delle buone pratiche, con il coordinamento funzionale dell'Unità di missione del PNRR;
 - c) promozione, supporto e accompagnamento per lo scambio e la diffusione di modelli di intervento e buone pratiche fra le scuole delle azioni finanziate dal PNRR;
 - d) supporto all'implementazione e all'utilizzo degli strumenti digitali in essere per la gestione delle procedure del PNRR per l'istruzione.
4. L'Unità di missione del PNRR presso il Ministero dell'istruzione e del merito definisce, con successivi atti, le modalità di svolgimento delle attività da parte del Gruppo di supporto al PNRR in coerenza con il Piano nazionale di ripresa e resilienza.

ART. 11 – ACCESSO AGLI ATTI DELLA SELEZIONE

1. Fino a quando la procedura selettiva non sia conclusa, l'Amministrazione può disporre il differimento dell'accesso agli atti al fine di assicurare la riservatezza dei lavori delle commissioni e la speditezza delle operazioni selettive.

ART. 12 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, in attuazione del regolamento UE n. 679/2016, si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla selezione o comunque acquisiti a tale scopo dall'Amministrazione è finalizzato unicamente all'espletamento della selezione medesima e avverrà con l'utilizzo anche delle procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di comunicazione a terzi.
2. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione alla selezione e il possesso dei titoli, pena l'esclusione dalla selezione ovvero la mancata valutazione dei titoli stessi.
3. Ai candidati è riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erranei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento, per motivi legittimi.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

4. Il responsabile del trattamento dei dati personali è il dirigente dell'Ufficio di coordinamento della gestione dell'Unità di missione del PNRR presso il Ministero dell'istruzione e del merito.

ART. 13 – NORME DI SALVAGUARDIA

1. Il Ministero dell'istruzione e del merito si riserva la facoltà di annullare o revocare il presente avviso di selezione, sospendere o rinviare lo svolgimento della selezione stessa, nonché le connesse attività di nomina dei vincitori, di modificare, fino alla data di nomina dei docenti e degli assistenti amministrativi individuati, il numero dei posti in aumento o in decremento, di sospendere la nomina degli stessi in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, anche in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, o imponessero di differire o ritardare detti incarichi.

ART. 14 – ONERI

1. Ai maggiori oneri derivanti dal comando del personale docente e assistente amministrativo costituente il Gruppo di supporto al PNRR, si provvede ai sensi dell'articolo 47, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, come modificato dall'art. 19, comma 1, lettera c), del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50.

Il presente avviso di selezione è pubblicato sul sito *internet* dell'Unità di missione del PNRR del Ministero dell'istruzione e del merito.

IL DIRETTORE GENERALE

Simona Montesarchio